

Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 5 novembre 1987 n. 8176, in Foro it., 1988, I, 2699-2670

Contratto in genere – Concessione di vendita – Recesso – Risoluzione – Collegamento negoziale

Qualora, dopo la stipula di una concessione di vendita, la concessionaria concluda un accordo di subconcessione, l'inserimento in tale accordo di una condizione risolutiva, che ne subordini l'efficacia a quella della originaria concessione, comporta, al venir meno di quest'ultima, la risoluzione della subconcessione e, di riflesso, dei singoli contratti di vendita stipulati dalla concessionaria con la subconcessionaria e non ancora eseguiti (1).

Riferimenti normativi: Art. 1321 C.C. Art. 1373 C.C. Art. 1456 C.C.

Vendita – Vizi redibitori – Tagliandi di garanzia

Le finalità del tagliando di garanzia (documento avente la funzione di informare la casa-madre sull'avvenuto acquisto di un determinato prodotto allo scopo di richiedere la compilazione e la spedizione all'acquirente del relativo certificato di garanzia) sono perseguite dalla comunicazione diretta della data di acquisto e dei dati distintivi del prodotto stesso (2).

Riferimenti normativi: Art. 1470 C.C. Art. 1512 C.C.

Note di Roberto Caso

(1) Per quanto consta, è la prima escursione della Suprema corte nell'agrovigliata matassa del collegamento negoziale caratterizzante i rapporti tra concedente, concessionaria e subconcessionaria. La pronunzia, pienamente confermativa di quella di merito, concerne infatti un accordo di subconcessione, in cui è inserita una clausola intesa a subordinare l'efficacia del rapporto al mancato esercizio del diritto di recesso ad nutum conferito (secondo una prassi usuale nell'ambito dei contratti di distribuzione: cfr. Santini, *Il commercio*, Il Mulino, Bologna, 1979, 139 ss., nota 135) dal sovraordinato contratto di concessione al concedente produttore. Si è, dunque, al cospetto di un rapporto piramidale, in seno al quale l'avveramento della condizione risolutiva viene risentita negativamente vuoi dal concessionario, vuoi dal subconcessionario: la clausola vale, perciò, a ripartire in modo per così dire scalare, i rischi che la patologia dell'un rapporto abbiano a rimbalzare, amplificati, sull'altro.

Risulta opportuno rilevare come l'interruzione del rapporto sovraordinato metta in corto circuito, insieme alla subconcessione, le singole vendite, che da quella dipendono, ma che non siano state ancora eseguite. Sotto questo riguardo, vi è chi, al di là della qualificazione relativa alla struttura della concessione di vendita, pone l'accento sulla continuità del rapporto (cfr. Cagnasso, *La concessione di vendita*, Giuffrè, Milano, 1983, 134). Comunque, per l'atteggiarsi della fattispecie qui in esame, sembra trovare conferma la ricostruzione della struttura dei contratti di distribuzione in chiave di Rhamenvertrag, che fissa le linee generali di un rapporto proiettato nel tempo, entro il quale andranno a collocarsi, a mo' di contratti attuativi, i singoli atti traslativi (cfr. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, Jovene, Napoli, 1979, 268 ss.). D'altro canto, la ricostruzione offerta dalla corte s'inquadra, senza difficoltà, nella più tradizionale teoria del collegamento negoziale a carattere funzionale: v., da ultimo, Ferrando, *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ.*, 1986, II, 256 ss.

(2) Anche sulla seconda massima non risultano precedenti; infatti, l'affermazione della Cassazione tocca una problematica finora affrontata solo in dottrina (v. diffusamente Santini, *op. cit.*, 348 ss.). In quest'ordine d'idee, il diritto di garanzia nasce automaticamente al momento dell'acquisto e opera solitamente a fronte della sua dimostrazione, che incombe all'acquirente finale. Per snellire una tale prova, si ricorre ad un modello già pronto, denominato certificato di garanzia, che può essere

rilasciato, col relativo timbro, dal rivenditore. Ove ciò non avvenga, il consumatore, previa spedizione dell'apposito tagliando di garanzia, rilasciatogli unitamente al predetto, può farne richiesta alla casa-madre, la quale, in ottemperanza di un preciso obbligo, sarà tenuta a far pervenire il certificato di garanzia. Per adempiere ad un tale obbligo, però, il produttore deve essere informato sulla data dell'acquisto e sui dati distintivi del prodotto. Queste indicazioni dovranno quindi essere contenute nel tagliando di garanzia, oppure, comunicate dal rivenditore all'impresa produttrice.

Nella specie, come più volte si è evidenziato, trattandosi di un rapporto piramidale, la comunicazione delle suddette indicazioni era stata fatta al concessionario distributore del prodotto in Italia e perciò detentore dei certificati di garanzia.

Tuttavia, il nocciolo della decisione non cambia. Infatti, la Cassazione, attraverso l'equiparazione dei tagliandi di garanzia alle procedure informative sopra descritte, ha inteso mettere in luce l'autonomia della garanzia, di cui all'art. 1512 c.c., da un qualsiasi documento di legittimazione: ciò che ne facilita il funzionamento, a tutto vantaggio del consumatore acquirente. [R. Caso].

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)